

Comune di Minervino Murge

Provincia di Bari

N. 4 / Reg. Ord.

N. 1226 / di Prot.

IL SINDACO

Vista la nuova disciplina del commercio, Legge Regionale 1° agosto 2003, n.11;

Considerata la necessità di dover adeguare gli orari di vendita delle attività commerciali su aree private in conformità delle disposizioni di Legge;

Sentito il parere dei commercianti nella riunione tenutasi il 17 gennaio c.a., stante l'assenza di organizzazioni sindacali di categoria;

Visto l'art.50, comma 7 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

Che gli esercizi di vendita al dettaglio su aree private, osservino per l'anno 2008 le seguenti disposizioni a riguardo degli orari di apertura e chiusura al pubblico.

7. ORARI DI VENDITA

➤ **Gli esercizi di vendita al dettaglio, fatto salvo quanto disposto ai punti successivi, possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00.**

Nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio senza superare il limite delle 12 (dodici) ore giornaliere.

8. CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

➤ È stabilita la chiusura domenicale e festiva degli esercizi.

➤ È consentito derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva nei seguenti giorni:

- **DOMENICHE del mese di Dicembre;**
- **Nelle Domeniche in cui si svolgeranno le consuete Sagre;**
- **Le Domeniche coincidenti con l'inizio dei saldi di fine stagione.**

In caso di apertura deve essere rispettato l'orario prescelto per i giorni feriali.

9. CHIUSURA INFRASETTIMANALE

➤ Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Detta chiusura è stabilita come in appresso:

- **Settore alimentare** - **Giovedì pomeriggio** -
- **Settore non alimentare** - " " -
- **Beni strumentali** - **Giovedì o Sabato pomeriggio** -

➤ La chiusura infrasettimanale è sospesa:

- **La settimana precedente la S.Pasqua;**
- **AGOSTO (movimento turistico);**
- **DICEMBRE;**
- **ogni qualvolta ricade nella settimana un giorno festivo oltre la Domenica.**

10. ATTIVITA' ESCLUSE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- Le disposizioni del presente provvedimento, non si applicano alle seguenti attività:
- **Rivendite di generi di monopolio; alle rivendite di giornali; gelaterie e gastronomie; rosticcerie e pasticcerie; esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori e articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquario, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale.**

11. PUBBLICITA' ORARI

- **Gli esercenti sono tenuti a rendere noto al pubblico mediante l'affissione di cartelli ben visibili, l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, nonché la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e l'apertura festiva, quest'ultima dev'essere pubblicizzata con un anticipo di cinque giorni.**

12. SANZIONI

- Le violazioni alle norme previste al punto 1) – 5) , saranno punite con le sanzioni da Euro 500 a Euro 3.000 come previsto dall'art.27, comma 3 della L.R. 1/08/2003 n.11.
- Le violazioni ai punti 2) – 3), del presente provvedimento saranno punite con la sanzione da Euro 2.500 a Euro 15.000 come previsto dall'art. 27 comma 1 della L.R. 1/08/2003, n.11;

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia.

Avverso la presente Ordinanza è, possibile ricorrere entro 60 giorni al TAR di Bari oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Minervino Murge, 5 FEB 2008

see

IL SINDACO
Dott. Luigi Roccotelli
Luigi Roccotelli